

Art. 8

(Contributi a favore degli esercizi di vicinato e dei centri polifunzionali di servizio)

1. Al fine di sostenere la nuova apertura di esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, la struttura regionale competente in materia di commercio è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto fino a un massimo di 15.000 euro. Con propria deliberazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative delle imprese interessate, la Giunta regionale definisce i criteri per individuare i soggetti beneficiari, l'intensità dell'aiuto, le condizioni e le modalità per la concessione e la revoca dei contributi, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, per l'attuazione del presente comma.
2. Al fine di garantire il mantenimento degli esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, la struttura regionale competente in materia di commercio è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto fino a un massimo di 6.000 euro annui. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente comma gli esercizi di vicinato che impiegano non più di 2,5 unità lavorative annue (ULA) e che hanno un volume di affari annuo, dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la cui media, calcolata con riferimento agli ultimi tre anni, non supera i 120.000 euro. Con propria deliberazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative delle imprese interessate, la Giunta regionale definisce gli ulteriori criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari, l'intensità dell'aiuto, le condizioni e le modalità per la concessione e la revoca dei contributi, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, per l'attuazione del presente comma.
3. Al fine di favorire la nuova apertura dei centri polifunzionali di servizio di cui all'articolo 12 della [legge regionale 7 giugno 1999, n. 12](#) (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), e di garantire il loro mantenimento, la struttura regionale competente in materia di commercio è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto di 24.000 euro annui. Con propria deliberazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative delle imprese interessate, la Giunta regionale definisce gli ulteriori criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari, l'intensità dell'aiuto, le condizioni e le modalità per la concessione e la revoca dei contributi, nonché ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, per l'attuazione del presente comma.
4. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono revocati, anche parzialmente, dalla struttura regionale competente in materia di commercio se, a seguito dell'attività di controllo, emerge la non veridicità delle informazioni e delle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa beneficiaria ai fini della loro concessione o il mancato rispetto di ogni obbligo, adempimento o impegno previsto dal presente articolo e dalle deliberazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Nei casi di revoca, l'importo del contributo, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inerente alla revoca.
5. Nei casi di revoca di cui al comma 4, il soggetto beneficiario incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma di denaro dal 50 al 100 per cento dell'importo dell'aiuto indebitamente erogato. Per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
6. I contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono concessi nei limiti degli importi stabiliti annualmente con legge di bilancio e ai sensi e nei limiti della normativa europea vigente in materia di aiuti in regime de minimis.